



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione adottato ai fini e con le modalità di cui al comma 6 del predetto articolo 8;

Visto l'articolo 2, di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera d), che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese, tra l'altro, il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certificati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visto l'articolo 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare il comma 1 che attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro dello sviluppo economico) il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, il comma 3 che stabilisce le modalità di rilascio dei predetti certificati ed il comma 6 che dispone il contenuto della certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro delle imprese;

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 contenente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, dal decreto ministeriale 23 marzo 2010, nonché dal decreto ministeriale 13 luglio 2012 recante "Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese previsti dall'art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581 e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art.9, comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con legge 2 aprile 2007, n.40";

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2008 recante approvazione del formato elettronico dei modelli di certificati-tipo inerenti il registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 febbraio 2005;

Visto l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n.183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato”, che detta norme in materia di certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, concernente il “Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese” ed in particolare l'articolo 2, commi 2 e 3, sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ed in particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Visto l'articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di start-up innovative e incubatori certificati;

Visti l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e il decreto 8 febbraio 2013, n. 34, in materia di società tra professionisti;

Visti l'articolo 45, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e l'articolo 36, comma 4 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recanti modifiche alla disciplina delle reti di imprese;

Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 224, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, in materia di esercizio dell'attività di autoriparazione;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di iscrizione nel registro delle imprese e di deposito nel medesimo registro del bilancio delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali;

Visto il decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

Visti gli articoli 3, comma 1 e seguenti del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e 9, comma 13 e seguenti del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recanti disposizioni in materia di società a responsabilità limitata semplificata e di società a responsabilità limitata a capitale ridotto;

Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante modifiche al testo dell'art. 2477 del codice civile, in tema di sindaco e revisore legali dei conti nella società a responsabilità limitata;

Visto il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, che prevede il rilascio di certificati camerale anche in lingua inglese ;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dei modelli di certificato tipo al fine di adeguare gli stessi alle disposizioni soprarichiamate

DECRETA

Art. 1

1. Sono adottati i modelli di cui agli allegati A, B, C al presente decreto, per il rilascio da parte degli uffici del registro delle imprese dei certificati previsti dall'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

2. I modelli dei certificati tipo di cui al comma 1, sostituiscono quelli approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004 come modificato e integrato dal decreto ministeriale del 25 febbraio 2005, dal decreto ministeriale 23 marzo 2010, nonché dal decreto ministeriale 13 luglio 2012 recante “modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese previsti dall'art.24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581 e adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di

cui all'art.9, comma 3 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con legge 2 aprile 2007, n.40”.

Art. 2

1. E' adottato il modello di cui all'allegato D al presente decreto per il rilascio, da parte degli uffici del registro delle imprese, dei certificati previsti dall'articolo 8, comma 8, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in lingua inglese in attuazione di quanto prevede il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Art. 3

1. E' adottato il modello di cui all'allegato E al presente decreto ai fini del rilascio da parte dell'ufficio del registro delle imprese, della ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla legge di conversione del 2 aprile 2007, n. 40, e successivamente dall'articolo 23, comma 13, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. Il modello di ricevuta di accettazione della comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui al comma 1 sostituisce quello approvato con decreto ministeriale del 13 luglio 2012 .

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,18 settembre 2014

IL MINISTRO

F.TO GUIDI

